



# COMUNE DI CADEO

Ordinanza n. 24 del 25/02/2020

**OGGETTO: ESECUZIONE DELL'ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DEL MINISTRO DELLA SALUTE N. 1 DEL 23 FEBBRAIO 2020, RECANTE "MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019", ASSUNTA D'INTESA CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E DELL'ORDINANZA PREFETTIZIA PROT. N. 8710 DEL 25 FEBBRAIO 2020. INTEGRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2 DEL D.L. N. 6 DEL 23 FEBBRAIO 2020.**

*IL SINDACO*

*ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE*

Riscontrata le esigenze di:

- Declinare in chiave funzionale taluni aspetti dell'Ordinanza Contingibile e Urgente del Ministro della Salute n. 1 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", assunta d'intesa con il presidente della Regione Emilia Romagna, in considerazione delle peculiarità del Territorio Comunale e dei Servizi resi allo stesso;
- Recepire indicazioni puntuali promananti dal Tavolo di Coordinamento Provinciale, insediato presso la Prefettura;
- Recepire, altresì, l'Ordinanza Prefettizia prot. 8710 del 25 febbraio 2020, sul medesimo tema;
- Richiamato l'art. 3, commi 2 e 3 del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", in forza del quale nelle more dell'adozione di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di "contenimento" possono essere adottate anche ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute;

Riscontrata l'emergenza sanitaria discendente dalla rilevazione di casi d'infezione sul Territorio;

Richiamati, quindi, gli artt. 50 e 54 del TUEL;

**ORDINA**

**Sino a tutto il 1 marzo 2020, fermo quanto previsto nel provvedimento di cui all'oggetto, l'applicazione delle seguenti ulteriori misure:**

**COMMERCIO:**

- Sospensione di mercati settimanali all'aperto cittadini;
- Chiusura dei bar, compresi quelli che effettuano servizio di "piccola cucina", dalle ore 18,00 alle ore 6,00. Fanno eccezione i servizi bar dedicati agli ospiti delle strutture ricettive o ai clienti dei ristoranti;
- Chiusura dei locali notturni quali discoteche, sale da ballo e pubblici esercizi con intrattenimento;
- Chiusura delle sale giochi e delle sale scommesse.

**EDUCAZIONE**

- Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private (compresi gli istituti di formazione e musicali, gli asili nido e le scuole dell'infanzia) con conseguente sospensione dell'attività educativa, ivi compresi gli stage lavorativi e le attività laboratoriali, per tutto il periodo di vigenza della presente ordinanza. E' fatta eccezione per i dirigenti e il personale strettamente necessario all'espletamento di attività inderogabili.

**ATTIVITA' SPORTIVE**

- La chiusura degli impianti sportivi pubblici e privati del territorio comunale sino al 1° marzo 2020.
- Il prolungamento della sospensione e il conseguente rinvio delle manifestazioni sportive previste nel territorio comunale oltre che gli altri eventi sportivi dilettantistici o comunque tutte le manifestazioni non competitive, ove previste, sino al 1° marzo 2020. Sono esclusi gli allenamenti delle società sportive professionistiche o assimilabili, ove si svolgano a porte chiuse, senza presenza di pubblico e garantendo la chiusura dei varchi di accesso, ed in strutture ordinariamente deputate alle competizioni. E' escluso l'utilizzo di palestre all'interno delle scuole.

**AMBITO CULTURA**

- Sospensione del Servizio al pubblico della biblioteca;

**DISPONE INOLTRE**

**sino a tutto il 1 marzo 2020, l'applicazione delle seguenti misure per i servizi erogati e/o convenzionati con il Comune di Cadeo:**

in ordine alle attività **SOCIO ASSISTENZIALI:**

- La chiusura dei centri diurni e dei servizi semiresidenziali per gli anziani e disabili;
- La sospensione per tutto il periodo dell'emergenza delle attività socio ricreative rivolte agli anziani;

**Sono inoltre sospese le attività di/ a carattere:**

- socio – ricreativo, rivolte agli anziani;
- servizi educativi domiciliari disabili (adulti e minori);
- tempo libero garantite ad utenti disabili (adulti e minori);
- Centri Socio Occupazionali, tirocinio formativo; responsabilizzante.

In ordine ai **SERVIZI COMUNALI RIVOLTI AL CITTADINO**

- Per tutto il periodo di emergenza si garantirà:
- la sola protocollazione dei documenti in entrata – comprese le domande di partecipazione a procedure selettive e concorsuali;
- il rilascio delle carte di identità;
- le autenticazioni di copia/firma.

Si precisa quindi che è **sospesa** l'attività relativa al rilascio delle tessere elettorali ed altre, di certificazioni e ogni attività inerente l'anagrafe canina.

Per tutto il periodo dell'emergenza, **i matrimoni** saranno celebrati nell'atrio del primo piano del Municipio con possibilità di accesso per un numero non superiore a 10 persone.

La dirigenza comunale e il Comando di PM sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

E' previsto l'obbligo, da parte di individui che abbiano fatto ingresso in Comune da zone a rischio epidemiologico (come identificate dall'OMS), di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Territorialmente competente, in vista dell'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Per quanto non previsto, si rinvia alla citata Ordinanza Ministeriale n. 1 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"

#### **RENDE NOTO**

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna.

In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

#### **DISPONE**

La presente ordinanza avrà validità dal 26 febbraio 2020 compreso e sino a domenica 01 marzo 2020 compreso.

#### **DISPONE**

La presente ordinanza è immediatamente trasmessa:

ai titolari di bar, compresi quelli che effettuano servizio di "piccola cucina", di locali notturni quali discoteche, sale da ballo e pubblici esercizi con intrattenimento;

ai titolari delle sale giochi e delle sale scommesse;

ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Cadeo;

Ai gestori di impianti sportivi pubblici e ai titolari di impianti sportivi privati e alle società sportive e dilettantistiche.

Agli organi di informazione per la necessaria diffusione;

che copia sia trasmessa al Prefetto di Piacenza

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale. Si prescinde dalla comunicazione preventiva di avvio del procedimento ricorrendo le ragioni d'urgenza di cui all'art. 7 della Legge 241/90 relativamente alle sottese esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

E' fatto obbligo ai soggetti preposti di curarne il rispetto.

Cadeo, 25 febbraio 2020

SINDACO  
Marco Bricconi / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)

